

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALO-ARABA "

S T A T U T O A S S O C I A T I V O

SOMMARIO

Titolo Primo : Costituzione e scopi

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Scopo sociale
- Art. 3 Attività sociali
- Art. 4 Adesione ad enti promozionali

Titolo Secondo : Gli Associati

- Art. 5 Soci
- Art. 6 Modalità di ammissione
- Art. 7 Diritti e doveri degli Associati
- Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale
- Art. 9 Intrasmissibilità delle quote sociali

Titolo terzo : Patrimonio Sociale

- Art. 10 Finanziamento dell'Associazione
- Art. 11 Patrimonio Sociale

Titolo quarto : Esercizio sociale e bilancio

- Art. 12 Esercizio Sociale
- Art. 13 Bilancio
- Art. 14 Utili e residui
- Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

Titolo quinto : Amministrazione dell'Associazione

- Art. 16 Organi Sociali
- Art. 17 L'assemblea
- Artt.18 Il Consiglio Direttivo : Compiti e funzioni
- Art. 19 Il Consiglio Direttivo : modalità di elezione, composizione e funzionamento
- Art. 20 Il Presidente

Titolo sesto : Disposizioni varie finali

- Art. 21 Rapporti con la banche
- Art. 22 Controversie tra gli associati
- Art. 23 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 24 Devoluzione del Patrimonio
- Art. 25 Rinvio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALO-ARABA "

ART. 1 Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e segg. del cod. civile è costituito con sede in Siracusa Viale Teocrito 87 l'Associazione Culturale " Italo-Araba ".

Il consiglio direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

ART. 2 Scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente culturali, sociali , di integrazione , di comunicazione ed umanitarie. E' infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile,

L'Associazione si propone:

- a) Di favorire ai soci il diritto di poter comunicare e capire culture diverse
- b) Di organizzare corsi di Lingua straniera (arabo , inglese, francese , ecc. ecc.)
- c) Di creare incontri sull'uso e costume dei popoli con riferimento anche all'alimentazione
- d) Di stimolare lo spirito di amicizia socializzazione e di solidarietà
- e) Di prendere iniziative nel campo della cultura , dello sport , del turismo, dello spettacolo.
- f) Di promuovere azioni atte a garantire l'economia e il funzionamento dell'associazione e a favorire il suo sviluppo e l'autofinanziamento, purché queste rimangano marginali in confronto alla precipua attività di volontariato in senso stretto svolta dall'Associazione.
- g) Di dare la propria adesione ad Associazioni e/o enti. Essa, Associazione, potrà compiere gli atti necessari di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, fidejussoria, di servizi, utili al raggiungimento degli scopi sociali

Il servizio sociale svolto dagli aderenti e da coloro che occupano cariche sociali è del tutto gratuito. Si ha diritto al rimborso spese solo se adeguatamente documentate .

La durata dell'Associazione è illimitata salvo scioglimento.

ART. 3 Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, ricreativa e del tempo libero.

In particolare l'Associazione potrà produrre iniziative in campo culturale, sportivo, nella danza e nello spettacolo, nelle tradizioni popolari, nella poesia, nella musica e in ogni espressione artistica, in campo turistico-culturale, nel campo della solidarietà. Può avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale. Può organizzare un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soci e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento. Può infine svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopraindicate , comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

ART. 4 Adesione ad enti di promozione ed organismi nazionali ed internazionali

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

ART. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati .

ART. 6 Modalità di ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità :

- ❖ indicare nome e cognome , luogo e data di nascita , professione e residenza

❖ **dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali**

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto a ricevere la tessera sociale , acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio , ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

ART: 7 Diritti e doveri degli Associati

Tutti i soci hanno diritto di voto, di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento della quote associative.

I soci sono tenuti :

- 1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di richiedere il pagamento di un importo aggiuntivo a titolo di morosità pari al 30% della quota associativa, pena l'esclusione per l'anno di riferimento.**
- 2. Alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.**

ART. 8 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento , per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione , danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota sociale. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo , entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo , non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ART. 9 Intramissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall' associato non sono trasmissibili.

ART. 10 Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il finanziamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate :

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili.**
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;**
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni , da Enti Locali e da enti pubblici e/o privati .**
- d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali o culturali o ricreative svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale .**

ART. 11 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione**
- b) da lasciti e donazioni diverse**

c) dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

ART. 12 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata a maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

ART. 13 Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 14 Utili e residui

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva.
- b) Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare o ammodernare attrezzature sociali.

ART. 15 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito per legge.

ART. 16 Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da :

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ART. 17 L'Assemblea

E' l'organo sovrano dell'Associazione

E' convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, oppure tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta .

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per :

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione
- le modifiche statutarie
- lo scioglimento dell'Associazione

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto .

Ogni socio ha diritto a un voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali .

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione .

ART. 18 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare , e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni :

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa
- Redigere il bilancio dell'Associazione
- Stabilire l' importo delle quote associative
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissare le modalità di pagamento
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci

ART. 19 il Consiglio Direttivo : modalità di elezione. Composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, come fissato dall'art. 17 ,
Esso è composto da un numero minimo di tre membri scelti fra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sei giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti .

Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti e le deliberazioni assunte.

ART. 20 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti ed assume responsabilità verso i terzi e verso le pubbliche amministrazioni.

ART. 21 Rapporti con le banche

Nei rapporti con le banche , il Presidente (o altri membri del direttivo designati) possono, a firma disgiunta, effettuare prelevamenti, versamenti apertura e chiusura di conti bancari dell'Associazione.

ART. 22 Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo dai due così nominati e in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle due parti e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

ART. 23 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori .

ART. 24 Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti .

ART. 25 Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio agli artt 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.